

# Direzione Regionale Musei Sardegna

corso F. Cossiga snc, Sassari (SS)

Repertorio: n. [...]

## CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di:

**Affidamento dei lavori di completamento restauro e allestimento del Museo Archeologico Nazionale 'G. Asproni' di Nuoro**

**CIG:** A0058161AC

Finanziamento A: Legge 232/2016 - CUP F69G19000480001

Finanziamento B: Legge 190/2016 - CUP F67E19000810001

Finanziamento C: Legge 190/2016 - CUP F62F22000020001

**RdO MEPA:** \_\_\_\_\_

DITTA AFFIDATARIA: \_\_\_\_\_

IMPORTO CONTRATTUALE: € \_\_\_\_\_ (di cui € \_\_\_\_\_ oneri di sicurezza) + IVA di legge

RUP: Arch. Alessandro Sitzia

DL: \_\_\_\_\_

Impresa: [...]

L'anno [...], il giorno [...], del mese di [...]

### TRA

**La Direzione Regionale Musei Sardegna**, C.F. e P.IVA. 92229210924, rappresentata per la carica dalla \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, la quale interviene e agisce al presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Direzione Regionale dei Musei Sardegna e di Legale Rappresentante della Amministrazione committente, di seguito denominata anche DRM, Committente o Stazione Appaltante;

### E

**La ditta/società/** \_\_\_\_\_, con sede legale in Via/Piazza \_\_\_\_\_ - 00000 \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), P.IVA \_\_\_\_\_, numero di iscrizione \_\_\_\_\_ [completare] nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ [completare], in persona del Legale Rappresentante il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il xx/xx/xxxx, C.F. \_\_\_\_\_, che agisce *[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo]* quale impresa appaltatrice in forma singola

*[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.]*, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio completare in [completare], rep. [completare] / racc. [completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

1 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

2 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

3 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

4 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

(in seguito denominata anche "Affidatario" o "Appaltatore" \_\_\_\_\_)

(in seguito denominate congiuntamente "le Parti");

### PREMESSO

- che con [...], n. [...] del [...] esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Lavori di completamento restauro e allestimento del Museo Archeologico Nazionale G. Asproni di Nuoro;
- che con successiva decisione a contrarre [...] si è preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura [...], avvalendosi del criterio del [...], con offerta [...], e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a [...];
- che il l'avviso di avvio di indagine di mercato per procedere per l'affidamento dei "**Lavori di completamento restauro e allestimento del Museo Archeologico Nazionale G. Asproni di Nuoro**" è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro **629.000,00**, di cui Euro 10.000,00 relativi ai costi per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;
- che a seguito dell'indagine di mercato di cui sopra, in data in data [...] è stata avviata la procedura \_\_\_\_\_ mediante RdO n. \_\_\_\_\_ sul MePa;
- che il giorno [...], ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente [...], che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro [...] compresi i costi per la sicurezza di Euro [...], oltre IVA 10%%, per complessivi Euro [...];
- che con [...], esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;
- che i lavori sono finanziati con i seguenti fondi:
  - Finanziamento A: Legge 232/2016 - CUP: F69G19000480001
  - Finanziamento B: Legge 190/2016 - CUP: F67E19000810001
  - Finanziamento C: Legge 190/2016 - CUP: F62F22000020001
- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 111 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:
  - Portale Amministrazione Trasparente in data [...];
  - Indirizzo Internet: [...];
- che, ai sensi degli artt. 53, comma 4, 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , la [...] si è costituita una garanzia definitiva tramite fideiussione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa dalla società \_\_\_\_\_, dell'importo garantito di € \_\_\_\_\_ nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante Direzione Regionale Musei Sardegna, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Con tale garanzia fidejussoria il fideiussore [...] si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di [collaudo/regolare esecuzione](#) dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che nei confronti del rappresentante del contraente [...], non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il/La Direzione Regionale Musei Sardegna, nella persona del dott. Francesco Muscolino, affida al contraente [...] e per essa al costituito sig. [...], che accetta, l'appalto relativo ai lavori di Lavori di completamento restauro e allestimento del Museo Archeologico Nazionale G. Asproni di Nuoro, da eseguirsi a Nuoro.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con [...], n. [...] del [...] esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

3. L'appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dei lavori in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, incluse le somministrazioni, le prestazioni e le forniture, anche se pur non espressamente indicate, purché funzionali all'esecuzione dei lavori, in conformità del progetto esecutivo allegato ed a eventuali ulteriori prescrizioni richieste dal Committente, ancorché non specificatamente previste nel presente Atto e nei documenti allegati e/o richiamati.

4. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente atto e nei documenti soprarichiamati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell'opera, nel rispetto della vigente normativa e rispondente comunque ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

#### **Art. 2 - Corrispettivo del contratto**

1. L'importo contrattuale delle opere di cui al presente atto ammonta complessivamente a netti € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00) inclusi € \_\_\_\_\_ di oneri sicurezza + IVA al netto del ribasso del \_\_\_\_\_% offerto in sede di gara.

2. Il contratto è stipulato a misura.

*(a misura con offerta a prezzi unitari)*

I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.

*(oppure a misura con offerta ad unico ribasso)*

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati a ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento rispetto al prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all' 8 per cento di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

5. Ai sensi dell'art. 32, comma 7 e dell'Allegato 1.7 del D, Lgs. 36/2023, si precisa che l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie omogenee è il seguente:

<b>Descrizione lavorazioni</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo stimato</b>	<b>% di ribasso offerta</b>	<b>Importo contrattuale</b>
Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela	OG 2	385.840,30 €	___%	_____€

## Struttura delle Categorie

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
		TOTALE	%
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>		
001	<b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>	35'991,67	5,814
002	<b>SCAVI</b>	4'092,77	0,661
003	<b>INFISSI ESTERNI PIANO TERRA</b>	50'738,00	8,197
004	<b>SOTTOFONDI E VESPAI</b>	31'444,44	5,080
005	<b>OPERE MURARIE</b>	13'821,16	2,233
006	<b>OPERE IN C.A.</b>	100,39	0,016
007	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>	63'948,14	10,331
008	<b>INTONACI E TINTEGGIATURE</b>	60'758,67	9,816
009	<b>IMPIANTO IDRICO-SANITARIO</b>	5'432,94	0,878
010	<b>APPARECCHI IGIENICO-SANITARI</b>	11'735,00	1,896
011	<b>PORTE INTERNE PIANO TERRA</b>	13'366,44	2,159
012	<b>SCARICO MATERIALI E TRASPORTO AL PIANO</b>	234,76	0,038
013	<b>OPERE IN FERRO BATTUTO</b>	2'038,93	0,329
014	<b>TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA</b>	8'699,84	1,405
015	<b>CORPI ILLUMINANTI INTERNI PIANO TERRA</b>	38'946,26	6,292
016	<b>PORTE AUTOMATICHE</b>	11'315,74	1,828
017	<b>IMPREVISTI</b>	5'994,85	0,968
018	<b>VERIFICHE STATICHE</b>	5'340,00	0,863
019	<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	86'389,09	13,956
020	<b>IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI</b>	92'650,27	14,968
021	<b>IMPIANTO CONDIZIONAMENTO</b>	50'041,41	8,084
022	<b>IMPIANTO ANTINCENDIO</b>	25'919,23	4,187
		<b>619'000,00</b>	<b>100,000</b>

6. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato che comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e completare l'opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluso il supporto necessario per l'adempimento alle prescrizioni del Committente, inclusa l'assistenza al collaudo dell'opera e ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dei lavori.

### Art. 2 - Clausola di revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **5%** rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza**.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme

vigenti;

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

### **Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione**

1. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

2. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesterà lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività verrà documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

3. Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

4. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

5. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

6. Le lavorazioni dovranno essere completate entro **121 (centoventuno) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo i termini indicati nel cronoprogramma.

#### 7. Sospensione

La **sospensione** della esecuzione dei lavori potrà essere disposta nei casi e nei modi previsti dall'art. 121 D.Lgs. 36/2023 e all'art. 8 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

#### 8. Consegna parziale

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del AllegatoII.14 di cui al D.Lgs. 36/2023; il direttore dei lavori provvede alla **consegna parziale** dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

9. Nel caso di **consegna d'urgenza**, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

#### **Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori**

Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

#### **Art. 5 - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

#### **Art. 6 - Responsabilità e obblighi dell'appaltatore**

1. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile verso il Committente, della realizzazione degli interventi a regola d'arte e secondo la migliore tecnica. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e verifiche tecniche.
2. L'Affidatario si obbliga a risarcire il Committente per danni, perdite di beni o distruzione di parti dei beni di proprietà dello stesso, che siano imputabili direttamente ad essa e/o ai suoi subappaltatori o subfornitori.
3. L'appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dal cantiere.
4. L'Affidatario è altresì obbligato a rispondere e a manlevare il Committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata da Enti competenti o da soggetti terzi, compresi i propri dipendenti, subappaltatori o subfornitori ovvero personale della Committente medesima, anche a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per

qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Committente. L'appaltatore risponderà direttamente e manleverà la DRM da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti dalla violazione, da parte dell'appaltatore o dai subappaltatori o subfornitori, di leggi, norme, regolamenti, disciplinari tecnici, ordinanze di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Atto.

5. L'appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Atto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale e da tutte le norme tecniche in esso richiamate.

6. L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) e a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere.

Le attrezzature e macchinari utilizzati devono essere a norma di legge, muniti di collaudo ove previsto e deve essere fatto uso dei dispositivi di protezione individuale.

7. La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività primarie e secondarie connesse all'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, quale il DM 23/06/2022, secondo le specifiche indicate nel Disciplinare e nel Capitolato speciale d'appalto.

8. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 96, comma 12, D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 7 - Modifiche del contratto**

1. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e agli artt. 5 e 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, e di cui all'art. 21 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023.

2. Ogni forma di integrazione e/o modifica del contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.

3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

### **Art. 8 - Risoluzione e recesso**

1. In materia di risoluzione si applica la disciplina di cui all'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023, all'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e al codice civile.
2. L'appaltatore può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
3. La DRM si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, tra gli altri, nei casi di seguito indicati:
  - a) manifesta incapacità o inidoneità tecnica, amministrativa e legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Cronoprogramma;
  - e) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 quinquies della Legge n. 726/1982;
  - f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del Contratto e relativi allegati;
  - g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 31, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;
  - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'ar.51 del T.U. 81/2008 e s.m.i.;
  - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - j) tutti i casi in cui la risoluzione contrattuale è espressamente prevista nei documenti di gara;
4. Il Contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
  - a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché nei casi di cui all'articolo 3, comma 9-bis, e 6 comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - b) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale o speciale ex artt. 94, 95, 97 e 100 D.Lgs. 36/2023, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - c) decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione e dichiarazioni, risultante dal casellario informatico;
  - d) inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto del presente appalto
5. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

### **Art. 9 - Anticipazione - Modalità e termini di pagamento del corrispettivo**



1. Salva la possibilità di richiedere un anticipo dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, all'appaltatore verranno corrisposti i **pagamenti in acconto**, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, **al maturare di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)** di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a **€ 60.000,00 (Euro sessantamila,00)**.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, sarà effettuato dopo la redazione del conto finale dei lavori e la definizione del certificato di collaudo, nella forma del certificato di regolare esecuzione.

2. Inoltre ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, all'appaltatore è riconosciuto un anticipo pari al 20% del prezzo contrattuale pattuito, da corrispondersi entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 36/2023, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento. Il pagamento finale a saldo è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo.

4. I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di fattura nella forma prevista, presentata nella forma prevista dal D.M. 3/4/2013 n. 55, la quale deve riportare la seguente casuale:

“  
\_\_\_\_\_”  
La fattura deve essere intestata a \_\_\_\_\_, sede \_\_\_\_\_ -  
00000 \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, codice univoco \_\_\_\_\_.

La DRM applicherà il disposto di cui all'art. 1 cc. 629 e 633 della Legge 23/12/2014 n. 190 (split payment).

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002.

5. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

6. Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

7. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

8. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

9. Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

10. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

11. Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Art. 10 - *Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari***

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 - *Penali***

1. Qualora nell'esecuzione del contratto si verificassero dei ritardi, delle gravi inadempienze o delle difformità nell'espletamento dei lavori rispetto a quanto previsto dal presente atto, dalla documentazione progettuale e dalla documentazione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali di cui all'art. 126, comma 1 D.Lgs. 36/2023.

L'ammontare delle suddette penali sarà stabilito in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e dell'importo contrattuale. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore mediante una comunicazione scritta via PEC contenente specifica motivazione della contestazione, la richiesta di giustificazioni e l'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l'Operatore Economico dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla DRM, quest'ultima procederà all'irrogazione della penale.

3. Le penali irrogate saranno gestite, alternativamente:

- a) attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla garanzia definitiva, che dovrà essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
  - b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti.
- L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla DRM a causa dei ritardi.

#### **Art. 12 – Domicilio e Rappresentanza dell'Appaltatore**

1. L'affidatario elegge domicilio presso \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ obbligandosi di informare, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente.
2. L'affidatario dichiara che il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e domiciliato/a / residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ in funzione di \_\_\_\_\_, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

#### **Art. 13 - Sospensioni e riprese dei lavori**

1. La sospensione della esecuzione dei lavori potrà essere disposta nei casi e nei modi previsti dall'art. 121 D.Lgs. 36/2023 e all'art. 8 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
2. Nei casi di cui all'articolo 121 del D.Lgs 36/2023, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:
  - a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
  - b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
  - c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Salva l'ipotesi di cui all'art. 121, comma 5, D.Lgs. 36/2023, nel caso venga disposta la sospensione del contratto non si fa luogo ad indennizzo o compenso alcuno nei confronti dell'appaltatore.

#### *Art. 14 – Proroghe*

- 1.** Ai sensi dell'art 121, comma 8, D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore può richiederne una proroga qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.
2. Premesso che la richiesta di proroga dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, mediante comunicazione PEC; la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
2. Sull'istanza di proroga decide il RUP entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 15 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e all'art. 6 dell'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 16 - Cauzioni e garanzie**

##### **A – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi degli artt. 117 e 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 all'atto della stipula del presente atto, l'Affidatario ha costituito cauzione definitiva tramite cauzione/fideiussione \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa dalla società \_\_\_\_\_, dell'importo garantito di € \_\_\_\_\_ (eventuale riduzioni del ..... % in virtù di quanto previsto dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, unitamente a copia della certificazione \_\_\_\_\_, in corso di validità), contenente l'espressa previsione della rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c. e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. (Allegato);

## **B – COPERTURA ASSICURATIVA**

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La predetta polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

A tal fine è stata consegnata alla Stazione appaltante la copia di:

- una polizza di assicurazione C.A.R. \_\_\_\_\_ emessa dalla \_\_\_\_\_ a garanzia degli eventuali danni a strutture, opere e impianti preesistenti durante l'esecuzione dei lavori. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto;

- una polizza R.C.T. e R.C.O. \_\_\_\_\_ emessa dalla \_\_\_\_\_ per responsabilità civile per danni causati a terzi o ai e verso i prestatori d'opera nell'esecuzione dei lavori con massimale fino a € \_\_\_\_\_ con decorrenza dal \_\_\_\_\_ o sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

### **Art. 17 - Subappalto**

1. (ipotesi A) Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

1. (ipotesi B) In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in \_\_\_\_\_%, la DRM dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

2. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

### **Art. 18 - Piani di sicurezza**

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

### **Art. 19 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

#### **Art. 20 - Specifiche modalità e termini di collaudo**

1. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

2. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

3. Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:

- l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
  - il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
  - le eventuali perizie di variante;
  - il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

4. Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

#### **Art. 21 - Controversie**

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Sassari.

2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli artt. 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

#### **Art. 22 – Responsabile Unico Del Progetto E Direttore dei Lavori**

1. Ai sensi della vigente normativa il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui al presente contratto è designato nell'Arch. Alessandro Sitzia.

Contatti di riferimento \_\_\_\_\_

1. Il Direttore dei Lavori (DL) è individuato nell'Arch. Alessandro Sitzia

Contatti di riferimento \_\_\_\_\_

### **Art. 23 - Oneri diversi**

1. Il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

### **Art. 24 - Norme finali**

1. Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore che se le assume senza diritto di rivalsa. In particolare, sono a carico di quest'ultimo:

- a) le spese contrattuali, compresa l'eventuale registrazione in caso d'uso;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

2. Sono altresì a carico dell'affidatario. tutte le spese di bollo per gli atti e documentazione occorrente per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui all'art. 29, comma 1 che precede, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.

4. A carico dell'affidatario restano inoltre le imposte e altri oneri, che gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata per legge. Tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Contratto si intendono IVA esclusa.

### **Art. 25 - Allegati**

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;

### **Art. 26 - Riservatezza e proprietà dei documenti**

1. L'affidatario dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e farne uso solo per l'esecuzione dell'Appalto. L'appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla DRM all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Committente e devono essere restituiti allo stesso al completamento dei lavori.

2. L'Appaltatore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

### **Art. 27 - Trattamento dei dati**

La DRM informa che l'Amministrazione tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto regolamentato dal presente atto.

**Direzione Regionale Musei Sardegna**

(Il Dirigente)

[...]

[...]

(Il Legale rappresentante)

[...]